

SKF CERTIFIED REBUILDER – ELECTRIC MOTORS



ACCORDO DI LICENZA DEL PROGRAMMA

Stipulato il, 2015

Tra

“SKF Industrie S.p.A.”

società unipersonale, appartenente al gruppo svedese "SKF",
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Aktiebolaget SKF,
con sede legale in Torino, Via Arcivescovado n. 1, capitale sociale
interamente versato Euro 54.600.000, iscrizione al Registro delle
imprese di Torino, Codice Fiscale e P.IVA n. 02663880017

e

R.E.M. srl

Via Ferruccia 16/A – 03010 Patrica (FR)

(Numero di Licenza SKF: CREM-.....)

Il presente Accordo di Licenza “SKF Certified Rebuilder-Electric Motors” (“Accordo”) è un contratto tra Voi e la SKF.

I termini di questo Accordo includono i materiali del Programma, le linee guida e le informazioni fornite online sul sito internet della SKF <http://www.skf.com/rebuilder>.

I termini di questo Accordo rimarranno completamente in vigore, avranno effetto e si applicheranno a qualunque designazione la SKF darà alla certificazione sulla base del Programma per il quale Voi siete stati certificati.

Articolo 1: Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, i termini sotto elencati avranno i seguenti significati:

“SKF” indicherà la società del Gruppo SKF menzionata sul frontespizio di questo Accordo.

“Voi” indicherà la controparte menzionata sul frontespizio di questo Accordo come Candidato al Programma.

“Programma” indicherà il programma “SKF Certified Rebuilder-Electric Motors”, i cui dettagli attualmente validi sono descritti nell'Allegato B, sotto riportato, e come possono risultare di volta in volta modificati dalla SKF secondo quanto stabilito in questo Accordo.

“Marchio di Certificazione” indicherà i marchi di prodotti, di servizi, o i loghi descritti nell'Allegato A di questo Accordo. SKF può di volta in volta variare o modificare il Marchio di Certificazione o aggiungere ulteriori marchi come Marchi di Certificazione a sua totale discrezione.

“Riparazione Certificata” indicherà tutte le attività di manutenzione/riparazione di motori e generatori elettrici che riguardano cuscinetti, tenute e lubrificanti; compresi, a mero titolo esemplificativo, la rimozione di cuscinetti, l'installazione, la lubrificazione, l'analisi dei guasti e le condizioni ambientali vitali per il cuscinetto e di conseguenza per la prestazione ottimale del motore.

“Requisiti del Programma” indicherà tutti i requisiti descritti nel presente Accordo, e che si trovano anche nell'Allegato D, e che, allo stesso modo, possono essere di volta in volta modificati dalla SKF secondo quanto previsto in questo Accordo.

“Supporto al Programma” indicherà il supporto sul campo & ingegneristico, il supporto di marketing ed il supporto di gestione del Programma di certificazione come descritti nell'Allegato B. SKF può di volta in volta modificare o variare il contenuto e la portata di questo suo Supporto al Programma a sua totale discrezione.

Articolo 2: Oggetto

La SKF opera, inter alia, nel settore dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della promozione dei suoi cuscinetti a sfere, delle tenute, dei lubrificanti e dei prodotti e servizi ad essi riferiti. La SKF dispone di un Programma grazie al quale i fornitori di servizi per motori e generatori elettrici possono essere certificati dalla SKF, che li aiuta in tal modo a dimostrare la propria competenza nell'erogazione di tali servizi.

Questo documento rappresenta l'intero accordo e l'intesa tra Voi e la SKF in merito ai diritti ed agli obblighi della SKF e Vostri relativamente al Programma ed al Marchio di Certificazione.

In questo Accordo non si intende creare in capo a Voi alcun diritto di franchising o di distribuzione, né Voi avete pagato alcunché alla SKF in alcuna forma per un diritto di franchising o di distribuzione.

Articolo 3: Licenza concessa

Conformemente ai termini ed alle condizioni di questo Accordo e per tutto il tempo in cui Voi soddisferete i Requisiti del Programma, la SKF Vi concede una licenza non esclusiva e non trasferibile, nonché non sub-licenziabile, per l'utilizzo del Marchio di Certificazione relativo al Programma ed in accordo con le linee guida del Marchio di Certificazione allegate al presente documento come Allegato C. L'utilizzo del Marchio di Certificazione dovrà essere limitato o associato solo alla Riparazione Certificata.

Articolo 4: Requisiti per la Licenza

Voi avrete la possibilità di utilizzare il Marchio di Certificazione su video promozionali e materiali pubblicitari in base a quanto questi, a Vostro giudizio, potranno promuovere la licenza. Voi avrete anche il diritto di richiedere e ricevere il Supporto al Programma da parte della SKF, subordinatamente alla disponibilità di risorse della SKF. In ogni caso, Voi non potrete usare i marchi, rivendicare di essere certificati in base al Programma, né avere il diritto al Supporto al Programma a meno che Voi non abbiate pagato interamente qualsiasi canone richiesto, completato i requisiti di certificazione del Programma, e non vi sia stato comunicato per iscritto dalla SKF di aver ottenuto la certificazione per il Programma.

I Requisiti del Programma sono subordinati alla decisione della SKF che può di volta in volta essere presa e resa nota dalla SKF. Voi convenite e comprendete che la SKF ha il diritto di cambiare, in qualunque momento, i Requisiti del Programma, compresi quelli per ottenere e mantenere qualsiasi certificazione del Programma, o che la SKF può variare o annullare il Programma stesso in qualunque momento senza riguardo al motivo per cui lo fa. La SKF si riserva inoltre il diritto di rivedere di tanto in tanto i termini di questo Accordo. Nel caso di revisione del presente Accordo, la Vostra firma o manifestazione di assenso ad un nuovo contratto costituisce una condizione per mantenere la certificazione nell'ambito del Programma.

Come ulteriore requisito per la Vostra certificazione nell'ambito del Programma, Voi Vi impegnate con SKF a quanto segue:

- a non intraprendere alcun comportamento fallace, ingannevole o non etico, ed a svolgere per il resto la Vostra attività in modo tale che si ripercuota sempre a favore del Programma e della reputazione della SKF;

- a non essere mai manchevoli nel conformare il Vostro utilizzo del Marchio di Certificazione ai requisiti ed agli standard d'uso indicati o a cui si fa riferimento nell'Allegato B infra;
- a non creare equivoci circa il Vostro status di certificazione o il Vostro livello di abilità e conoscenza a questo correlato;
- a non fare dichiarazioni, o offrire garanzie ai clienti sui prodotti e sui servizi propri della SKF per conto della SKF

Questo Accordo non obbliga la SKF a conformarsi o comunque a fornirVi il Supporto al Programma, a meno che e finché la SKF non Vi abbia comunicato per iscritto che Voi avete soddisfatto tutti i Requisiti del Programma, e il Supporto al Programma Vi sarà fornito dalla SKF solo a seguito della Vostra assoluta accettazione del presente Accordo.

Allo scopo di proteggere la reputazione della SKF associata al suo Marchio di Certificazione, e poiché la reputazione della SKF è in particolar modo associata ai suoi prodotti quali cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione, è necessario che la SKF eviti qualunque possibile associazione tra il Marchio di Certificazione della SKF e cuscinetti, tenute o sistemi di lubrificazione di qualità scadente. Per le ragioni di cui sopra Voi prendete atto che è importante per la SKF che i servizi erogati da Voi o da altri candidati che si qualificano come licenziatari autorizzati all'utilizzo del Marchio di Certificazione siano della massima qualità ed integrità. La SKF ha quindi il diritto di determinare a sua unica discrezione se la Vostra condotta ed i servizi da Voi forniti soddisfano gli standard della SKF. La SKF avrà il diritto di richiedervi l'utilizzo esclusivo di cuscinetti, tenute, lubrificanti ed altri prodotti con marchio SKF, il cui tipo, forma e funzione consentano di essere forniti da Voi insieme alla Vostra fornitura della Riparazione Certificata per meglio assicurare la qualità e l'integrità della Riparazione Certificata.

Nel concedere in licenza a Voi il proprio Marchio di Certificazione, è importante per la SKF che le eccezioni rispetto al requisito di utilizzare esclusivamente cuscinetti, tenute e lubrificanti marchiati SKF siano piuttosto rare, e che la definizione di qualunque circostanza che ostacoli la Vostra capacità di soddisfare questo requisito di esclusività, incluse le specifiche del cliente, sia portata immediatamente a conoscenza della SKF per una pronta risoluzione. La SKF concorda di lavorare con Voi per aiutarvi a superare qualunque situazione Vi impedisca di rispettare questo requisito. Nel caso in cui la SKF non sia in grado di fornirVi prodotti marchiati SKF adeguati per l'applicazione del cliente e tali da permettere a Voi di soddisfare questa richiesta di esclusività, Voi acconsentite a seguire le ragionevoli indicazioni fornite dalla SKF in merito alla sostituzione di cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione di qualità provenienti da fornitori concorrenti. In ogni caso in cui il cliente specifichi cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione di altri marchi, Voi acconsentite a notificare al cliente per iscritto che la richiesta del cliente comporterà riparazioni effettuate al di fuori dei requisiti del Programma della SKF, e che la SKF si riserva il diritto di comunicare in modo appropriato al cliente o ai clienti interessati che i servizi di riparazione non sono coerenti ed esulano dal Programma. Per l'estrema importanza che la SKF assegna alla reputazione del suo Marchio di Certificazione, Voi riconoscete che una Vostra omissione nel comunicare tempestivamente alla SKF le circostanze che non Vi permettono di soddisfare il requisito di esclusività costituiranno un motivo di violazione di questo Accordo.

Voi acconsentite a cooperare con la SKF o con i suoi mandatarî ed a permettere loro in qualunque momento (ma durante i normali orari di lavoro) di esaminare i Vostri registri ed effettuare indagini presso i Vostri clienti per determinare la qualità e la

natura dei servizi e dei beni da Voi forniti in qualità di Riparatore Certificato e di permettere quindi alla SKF di stabilire se Voi state o meno rispettando i Requisiti del Programma. Poiché la SKF vuole verificare l'eccellenza di funzionamento della Vostra attività, i Vostri registri contabili esulano dall'oggetto del Vostro assenso a permettere alla SKF di esaminare i documenti della Vostra attività commerciale.

Nel caso in cui la SKF decida che Voi non state rispettando livelli accettabili di qualità e/o integrità nella condotta o nei servizi erogati, la SKF Vi avvertirà e Vi concederà un'opportunità per rimediare a tale carenza, a condizione comunque che, se la situazione è di natura critica, come stabilito dalla SKF, o se Voi contestate la decisione della SKF o non intraprendete immediatamente azioni correttive o omettete in altro modo di rimediare all'anomalia entro un lasso di tempo definito dalla SKF, in tal caso la SKF potrà risolvere questo Accordo e revocare tutti i diritti a Voi riservati sulla base dell' Accordo.

Articolo 5: Proprietà della SKF

La SKF conserva tutti i diritti non espressamente concessi a Voi in base a questo Accordo. Nessun diritto o proprietà sui marchi o sulla tecnologia/know how di SKF viene concessa a Voi in licenza. La SKF detiene e conserva ogni diritto e proprietà su tutti i diritti di proprietà intellettuale che appartengono a SKF stessa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quei diritti che coprono i suoi prodotti, processi, software e marchi. Voi acconsentite inoltre a che il Marchio di Certificazione e la reputazione associata a tali marchi siano a beneficio esclusivo di ed appartengano alla SKF. Voi acconsentite ad offrire a SKF la Vostra collaborazione per il mantenimento e la conservazione dei diritti fondamentali ed esclusivi della SKF sui Marchi di Certificazione. Voi non avete alcun diritto di nessuna natura in merito ai marchi dati in licenza sulla base di questo Accordo, fatta eccezione per il contenuto della licenza specificamente concessa in questo Accordo.

Voi accettate di non registrare nessun marchio, marchio collettivo, marchio di servizio, marchio di certificazione, nome di dominio e/o deposito di nome commerciale, in nessuna categoria o in nessun paese, per qualunque marchio, marchio collettivo, marchio di servizio, marchio di certificazione e/o nome depositato che, secondo il parere della SKF, è uguale, simile, o contenga, nel suo complesso o in parte, uno qualunque o tutti i nomi commerciali, i marchi, i marchi collettivi, i marchi di servizio e/o i marchi di certificazione della SKF, tra cui, a titolo esemplificativo, il Marchio di Certificazione dato in licenza con il presente Accordo. Voi acconsentite di aiutare la SKF, nella misura ragionevolmente necessaria e a spese della SKF, a proteggere o ad ottenere protezione di qualunque diritto della SKF sul Marchio di Certificazione. Inoltre, qualora in qualunque momento la SKF dovesse richiederVi di interrompere l'utilizzo del Marchio di Certificazione, Voi cesserete immediatamente l'uso dei marchi e collaborerete completamente con la SKF per assicurare che tutti gli obblighi legali relativi all'uso del marchio siano stati rispettati.

Articolo 6: Cessazione dei Diritti concessi in Licenza

Il presente Accordo decorrerà immediatamente dopo la Vostra accettazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo stesso il quale scadrà automaticamente due anni dopo la firma, senza tacito rinnovo. Le parti dovranno convenire per iscritto, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza, se intendono prolungare la loro cooperazione per un ulteriore periodo di due anni. In ogni caso, la Vostra licenza per l'utilizzo del Marchio di Certificazione e gli altri diritti acquisiti in virtù del

presente Accordo sorgeranno solo previo soddisfacimento da parte Vostra dei requisiti e delle condizioni specificati nell'Articolo 4 sopra menzionato.

Voi acconsentite ad interrompere l'utilizzo del Marchio di Certificazione immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della SKF di fare ciò. Inoltre, Voi o la SKF potete risolvere questo Accordo senza motivo (per qualunque o per nessuna ragione) previa comunicazione scritta inviata all'altra parte con almeno trenta (30) giorni di anticipo. La SKF può inoltre risolvere questo Accordo se Voi omettete di rispettare uno qualunque dei Vostri obblighi previsti nello stesso, e/o qualora Voi utilizzate i marchi senza rispettare le prescrizioni imposte da questo Accordo. A risoluzione avvenuta di questo Accordo per qualsiasi motivo, Voi dovete immediatamente smettere di usare il Marchio di Certificazione. In qualunque caso di risoluzione, tutti i diritti concessi a Voi in licenza in questo Accordo cesseranno, compreso qualsiasi diritto a rappresentare il Vostro status presente o passato di fornitore certificato per la Riparazione Certificata nell'ambito del Programma.

La cessazione o la risoluzione di questo Accordo non Vi esonererà dai Vostri obblighi verso la SKF di proteggere i suoi servizi, marchi, informazioni confidenziali, o dai Vostri obblighi di onorare altrimenti e completamente i Vostri impegni assunti da Voi in base a questo Accordo, tra cui a mero titolo di esempio, i Vostri obblighi di risarcimento di cui all'articolo 7 sotto indicato, a meno che non diversamente concordato in specifico per iscritto con SKF. La risoluzione da parte della SKF non pregiudica nessun diritto di cui essa possa godere in virtù del presente Accordo.

Articolo 7: Indennizzo

Voi accettate che né la SKF né i suoi direttori, incaricati, dipendenti o rappresentanti avranno alcuna responsabilità verso di Voi, o verso alcuna parte che lo richieda da parte Vostra o tramite Voi, compreso, solo a titolo di esempio, nessuno dei Vostri clienti per attività di cui a questo Accordo, se non quella di rimborsare l'importo di qualunque corrispettivo pagato effettivamente alla SKF da parte Vostra. Voi accettate di difendere, risarcire e manlevare la SKF e le società appartenenti al Gruppo SKF, e di tenere i loro rispettivi direttori, incaricati, dipendenti e rappresentanti indenni da e verso qualsivoglia perdita, costo, spesa, reclamo, richiesta, e/o responsabilità derivanti da qualunque reclamo o azione legale intentati contro la SKF (i) a causa della Vostra prestazione o mancata prestazione secondo questo Accordo, (ii) derivante dal Vostro utilizzo del Marchio di Certificazione in qualunque modo eccetto quanto espressamente concesso in questo Accordo, (iii) derivante dalla prestazione di attività, promozione, vendita o distribuzione di qualunque prodotto e servizio effettuato da parte Vostra (ad eccezione dei prodotti propri della SKF distribuiti e venduti a Voi o a clienti/utenti finali dalla stessa, o servizi forniti a clienti/utenti finali da dipendenti o agenti della SKF), compreso, a mero titolo esemplificativo, qualunque danno alla persona, responsabilità di prodotto o altri reclami che possano scaturire in rapporto a ciò, o (iv) la risoluzione da parte della SKF di questo Accordo secondo i termini ivi indicati.

Nel caso in cui la SKF richieda un risarcimento da parte Vostra in base a questo Articolo, la SKF Vi comunicherà prontamente per iscritto tale(i) reclamo(i) rivolto(i) contro la SKF per il quale la stessa richiede un risarcimento, ma l'omissione da parte della SKF di dare tale comunicazione non Vi esonererà dai Vostri obblighi in base al presente Articolo se non e nella misura in cui tale inadempimento inevitabilmente pregiudichi i Vostri sforzi di difendere la SKF contro tale reclamo. In nessun caso Voi potrete fare accordi con terzi che potrebbero in qualche modo intaccare i diritti della

SKF, o vincolare la SKF in qualunque misura, senza previo consenso scritto di SKF stessa.

Articolo 8: Esclusione di responsabilità in capo alla SKF

IN DEROGA A QUALSIVOGLIA DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA IN QUESTO ACCORDO, LA SKF HA IL DIRITTO DI NON ACCORDARE O RINNOVARE LA VOSTRA CERTIFICAZIONE SE LA SKF RAGIONEVOLMENTE DECIDE IN BUONA FEDE CHE LA VOSTRA CERTIFICAZIONE O L'UTILIZZO DEI MARCHI CORRISPONDENTI POTRA' AVERE IN QUALCHE MODO UN EFFETTO NEGATIVO SULLA SKF. QUESTO ACCORDO SI APPLICA A QUALUNQUE ED A TUTTI I PROGRAMMI CHE VOI COMPLETATE.

NON ESISTE NESSUNA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITA', NESSUNA GARANZIA DI IDONEITA' PER UN PARTICOLARE UTILIZZO E NESSUNA GARANZIA DI NON VIOLAZIONE. NON C'E' ALCUNA GARANZIA DI NESSUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVA ALLA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO, ALLA LICENZA, ALLA CERTIFICAZIONE, AL PROGRAMMA, AI MARCHI O A QUALUNQUE INFORMAZIONE FORNITA DALLA SKF.

IN NESSUN CASO LA SKF SARA' RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI O SPECIALI (COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITA DI PROFITTI SUGLI AFFARI) DERIVANTI DA O CORRELATI ALLA VOSTRA CERTIFICAZIONE, AD UN MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, O AD UN USO O INCAPACITA' DI UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE O DELLE DENOMINAZIONI DELLA CERTIFICAZIONE, O DERIVANTI DA O CORRELATI ALLA CESSAZIONE DELLA VOSTRA CERTIFICAZIONE, ANCHE SE LA SKF E' STATA AVVERTITA CIRCA LA POSSIBILITA' DI TALI DANNI. QUESTE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DOVRANNO ESSERE APPLICATE NELLA PIU'AMPIA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE. La responsabilità della SKF per danni legati alla certificazione, al Programma, a qualunque esame di certificazione o a questo Accordo non dovrà in nessun modo superare l'importo di qualunque corrispettivo pagato alla SKF da parte Vostra.

Le precedenti clausole di esonero di responsabilità in base a questo Articolo dovranno rimanere in vigore oltre il scadenza o la risoluzione di questo Accordo.

Articolo 9: Confidenzialità

Durante la validità di questo Accordo, la SKF può fornire e/o Voi potete ricevere informazioni da parte della SKF che sono considerate dalla SKF stessa confidenziali e/o riservate.

Le informazioni confidenziali della SKF includono, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi informazione che è (i) contrassegnata come confidenziale al momento della sua divulgazione; o (ii) che è verbalmente identificata come confidenziale all'atto della divulgazione; o (iii) che Voi sapete o dovrete sapere che è confidenziale per sua stessa natura o (iv) che è un programma software della SKF, un codice o una documentazione correlata, in qualunque forma, sia essa contrassegnata o meno come confidenziale; o (v) qualunque informazione relativa ad un esame di certificazione della SKF, compresi a titolo esemplificativo, materiale per la formazione, il contenuto e il

testo di qualunque materiale per l'esame di certificazione, le domande in esso contenute ed anche le risposte, e qualunque altra informazione fornita a Voi nell'ambito processo di certificazione.

Voi riconoscete che tutte le informazioni confidenziali della SKF costituiscono segreti commerciali di valore e sono di proprietà esclusiva e riservata della SKF e sono protette dai diritti di proprietà intellettuale della SKF.

Voi accettate di trattare tutte le informazioni confidenziali della SKF nel modo più strettamente confidenziale e di utilizzarle solo nella misura limitata necessaria all'esercizio dei diritti specifici che Vi sono stati concessi con il presente Accordo. Voi accettate di proteggere tutte le informazioni confidenziali della SKF dalla divulgazione a qualunque terza parte e di impedirne l'uso non autorizzato, la divulgazione, la diffusione o la pubblicazione. Voi riconoscete inoltre che la divulgazione, pubblicazione, riproduzione o trasmissione di informazioni confidenziali della SKF, in tutto o in parte, in qualunque forma e con qualunque mezzo, sia esso scritto, elettronico, meccanico o verbale, sono strettamente proibite in assenza del previo consenso scritto della SKF.

I Vostri obblighi di cui al presente Articolo non si estendono ad informazioni che: (a) sono o diventano di pubblico dominio non per causa Vostra; (b) che Voi avete legittimamente ricevuto da una terza parte senza che Vi sia stato imposto alcun obbligo di confidenzialità; (c) che devono essere divulgate per ordine di un tribunale o di una pubblica autorità, ammesso che Voi informiate con ragionevole anticipo la SKF e che diate alla SKF un'opportunità di ottenere una misura protettiva contro la divulgazione; o (d) che vengono da Voi divulgate previa espressa approvazione scritta da parte della SKF, ma solo nei limiti di tale autorizzazione alla divulgazione.

Articolo 10: Privacy

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., i dati già assunti da ciascuna delle Parti o che le stesse si comunicheranno in seguito saranno utilizzati al fine dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Accordo e per l'adempimento di obblighi di legge.

Tali dati saranno conservati da ciascuna Parte parzialmente su archivi cartacei e parzialmente su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le medesime finalità di esecuzione degli obblighi previsti dal presente Contratto, i dati potranno essere comunicati ad altre società e studi professionali, anche all'estero, con i quali venga intrattenuto un rapporto contrattuale di collaborazione, consulenza o di corrispondenza, anche per effetto dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici e di corrispondenza, nonché a società o studi professionali esterni della cui opera ciascuna Parte si avvale per lo svolgimento di specifici servizi, quali, a mero titolo di esempio, i servizi di traduzione.

Nei casi in cui, per lo svolgimento delle reciproche attività, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi ciascuna Parte garantisce all'altra che la comunicazione di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura della Parte che intende comunicarli ottenere validamente tale consenso anche a beneficio dell'altra Parte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio solo nei casi di legge.

Titolare del trattamento dei dati è:
per parte SKF: Dott. Paolo Ferrero Varsino;

per parte REM:

I dati cui si riferisce la presente clausola potranno inoltre venire a conoscenza di consulenti nell'ambito della fornitura di servizi informatici e di archiviazione dati, nonché degli incaricati del trattamento dei dati (tutti i dipendenti, soci, amministratori e collaboratori di ciascuna Parte).

L'articolo 7 del citato d.lgs. 196/2003 conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali i diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; (iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (v) di opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

Articolo 11: Modello di organizzazione, gestione e controllo (d.lgs. 231/2001)
e Testo Unico della salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e
106/2009).

Con la sottoscrizione del presente Accordo Voi:

(a) dichiarate di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" (di seguito 'Modello') di SKF, pubblicato sul sito internet www.skf.it, nonché del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. e dei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 s.m.i. (d'ora in avanti "T.U.") nonché dei documenti ad esso collegati;

(b) Vi impegnate - anche per i Vostri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con SKF (e/o con altre società del Gruppo) nell'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Accordo - a conformarVi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di SKF con Vostra comunicazione da inviare alternativamente a mezzo:

o posta all'indirizzo: SKF Industrie s.p.a. - Organismo di Vigilanza,

o e-mail all'indirizzo odv231@skf.com

di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui Voi veniate a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di SKF;

(c) dichiarate di essere consapevoli che la violazione dell'impegno di cui alla lettera (b) che precede nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del D.Lgs. 81/2008 e 106/2009, posto in essere da Vostri lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con SKF (e/o con altre società del Gruppo) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte Vostra ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 cod. civ. e che possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.76 del DPR 445/2000.

Voi date atto che il sito internet sopra specificato viene costantemente aggiornato da SKF sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001, ai D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 e dei documenti ad esso collegati e della realtà aziendale di SKF.

Articolo 12: Varie

Questo Accordo sarà regolamentato dal diritto sostanziale italiano.

Qualunque lite, controversia o reclamo derivante da o inerente a questo accordo, o la violazione, la risoluzione o l'invalidità dello stesso, dovrà alla fine essere devoluto al Foro ordinario di Torino.

Una mancata richiesta di osservanza di una parte di questo Accordo non costituisce una rinuncia a quella parte.

Se un tribunale di una giurisdizione competente decreta o stabilisce che una qualunque clausola di questo Accordo è non valida o è inapplicabile, ciò non si rifletterà sulla validità dell'intero Accordo che, per il resto, rimarrà valido ed applicabile secondo i propri termini, e la clausola o la parte di essa che è risultata non valida o non applicabile sarà modificata il meno possibile in modo da renderla valida ed applicabile cosicché l'intenzione originaria precedentemente espressa con tale clausola sia il più possibile mantenuta.

Questo Accordo è stipulato su base personale tra Voi e la SKF e qualunque tentativo da parte Vostra di trasferire o cedere questo Accordo, o qualunque diritto in base allo stesso, è nullo.

Voi riconoscete ed accettate che Voi e la SKF siete società indipendenti e che Voi non presenterete Voi stessi come un agente o un rappresentante della SKF.

Questo Accordo e tutta la documentazione in esso contenuta per riferimento costituiscono l'intesa completa ed esclusiva delle parti in merito al loro oggetto.

Questo Accordo non sarà integrato o modificato da pratiche o usi commerciali di alcun tipo.

Voi accettate di conformarVi, a Vostre spese, a qualunque regolamento, regola, norma, ordinanza ed ordine di qualunque organo governativo, dipartimento o agenzia che si applichino a o derivino dai Vostri diritti ed obblighi in base a questo Accordo.

Il patto o la regola di interpretazione del contratto che richiede l'interpretazione di qualunque ambiguità contro la parte che redige il contratto stesso non sarà applicata all'interpretazione di questo Accordo.

I titoli degli articoli sono per pura comodità e non costituiscono parte di questo Accordo.

SKF Industrie S.p.A.:

(Firma)

(Nome in stampatello)

(Titolo in stampatello)

ACCETTATO E CONVENUTO PER E PER CONTO DEL CANDIDATO AL
PROGRAMMA ALLA DATA INDICATA SUL FRONTESPIZIO DI QUESTO
ACCORDO:

(Firma)

(Nome in stampatello)

(Titolo in stampatello)

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., sono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: artt. 4 (Requisiti per la Licenza); 5 (Proprietà della SKF); 6 (Cessazione dei Diritti concessi in Licenza); 7 (Indennizzo); 8 (Esclusione di responsabilità in capo alla SKF); 10 (Privacy); 11 (Modello di organizzazione, gestione e controllo (d.lgs. 231/2001) e Testo Unico della salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e 106/2009)) e 12 (Varie).

ACCETTATO E CONVENUTO PER E PER CONTO DEL CANDIDATO AL
PROGRAMMA ALLA DATA INDICATA SUL FRONTESPIZIO DI QUESTO
ACCORDO:

(Firma)

(Nome in stampatello)

(Titolo in stampatello)